

## Per l'imprenditore e' ora possibile anche cedere l'azienda con il nuovo patto di famiglia

di **Vincenzo D'Andò**

Publicato il 6 aprile 2006

### **Premessa**

La Legge 14.2.2006, n. 55 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1.3.2006) ha introdotto nel nostro sistema giuridico la neo disciplina del cd. "patto di famiglia".

Si tratta di accordi che, in parte, e nel rispetto di talune condizioni, contengono delle deroghe sulle disposizioni attinenti la successione ereditaria, e che hanno come oggetto l'azienda di famiglia o il pacchetto di controllo societario.

La Legge ha aggiunto, al libro II, titolo IV del codice civile, dopo l'art. 768, il Capo V-bis, comprendente i nuovi articoli dal 768-bis al 768-octies e ha modificato l'art. 458 del Codice civile introducendo una deroga al divieto dei patti successori (questo il senso dell'inciso "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti").

### **Definizione di patto di famiglia (art. 768-bis C.c.)**

L'art. 768-bis del C.c. definisce il patto di famiglia come il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Il patto di famiglia è, quindi, un contratto e non un testamento.

### **Finalità**

La nuova disposizione intende favorire sia l'imprenditore che può ora trasferire, in tutto o in parte, l'azienda, ma tenuto conto delle norme che regolano l'impresa familiare, sia il titolare di partecipazioni societarie che può ora trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, ma nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

In sostanza, il patto di famiglia non è altro che una convenzione tra vivi traslativa ad efficacia reale, a differenza del testamento, che è un negozio "mortis causa".

### **La forma del contratto (768-ter c.c)**

Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve:

- essere stipulato per atto pubblico (occorre, quindi, la presenza del notaio);
- vi devono partecipare il coniuge e tutti coloro che potrebbero essere legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come nel caso dei figli)

qualora in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

**(1)**

### **Partecipazione (art. 768 quater C.c.)**

Il patto deve prevedere che i discendenti assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari.

I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, in tal caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.

### **Vizi del consenso (art. 768-quinquies C.c.)**

Secondo, l'art. 768-quinquies del C.c. «*Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli artt. 1427 e seguenti c.c.. L'azione si prescrive nel termine di un anno*».

Ciò significa, per il richiamo espresso agli artt. 1427 e seguenti del C.c., che i "partecipanti" al patto di famiglia possono chiedere l'annullamento di tale patto qualora il consenso sia stato;

- dato per **errore**;

- estorto con **violenza**;
- carpito con **dolo. (2)**

### **I rapporti con coloro che non hanno partecipato (art. 768-sexies C.c.)**

In seguito alla stipula del patto di famiglia, una volta che si è aperta la successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato **(3)** a tale neo forma di contratto di famiglia, possono chiedere ai beneficiari del medesimo contratto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali.

Peraltro, tale contratto può essere impugnato, entro un anno, solo per cause molto gravi (art. 768-quinquies).

### **Le cause di scioglimento (art. 768-septies C.c.)**

Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:

- 1) con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
- 2) mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio".

### **Controversie (art. 768-octies C.c.)**

E', infine, previsto che le controversie derivanti dalle disposizioni in materia di patto di famiglia sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 17.1.2003, n. 5.

### **Aspetti fiscali**

Ai fini delle imposte sui redditi il trasferimento di azienda per atto gratuito non comporta la tassazione di plusvalenze, mentre ai fini delle imposte indirette, con l'abolizione dell'**imposta** sulle successioni e donazioni, la donazione dell'azienda è soggetta all'**imposta di registro soltanto nell'ipotesi di donazione a soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado.**

In particolare, dal 25.10.2001, è stata modificata la disciplina fiscale per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, nonché per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti.

A differenza delle successioni, le donazioni e liberalità sono soggette a trattamenti fiscali

diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario.

Infatti, non è dovuta l'**imposta** per le donazioni effettuate a favore di:

- coniuge;
  
- discendenti in linea retta (padre/figlio;

nonno/nipote);

- altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).

Pertanto, se il beneficiario rientra in una di tali categorie, e la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

Se il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione eccede la franchigia di 180.759,91 euro, allora deve essere pagata, sul valore dei beni donati che supera detta franchigia, l'**imposta di registro**.

## **Note:**

### **(1) Categorie dei legittimari**

Ai sensi dell'art. 536 c.c., legittimari o eredi necessari o riservatari sono quei soggetti, legati al de cuius da un vincolo di parentela o coniugio, ai quali la legge riserva una quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà dello stesso testatore.

Si tratta di:

- Coniuge;
  
- figli legittimi;
  
- i figli naturali;
  
- ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

Inoltre, la legge riserva gli stessi diritti anche ai discendenti dei figli legittimi o naturali, che siano a questi ultimi subentrati nella successione per rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 C.c..

## **(2) Errore**

Nel concetto di errore rientra la falsa conoscenza della realtà, che ha inciso negativamente sul processo di formazione della volontà di uno dei contraenti ("errore-vizio").

In tema di "rilevanza dell'errore", l'art. 1428 C.c. prevede che *«l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente»*, mentre i successivi artt. 1429 e 1431 C.c. chiariscono il concetto di "errore essenziale" e di "errore riconoscibile". Infine, l'art. 1432 C.c. prevede che *«la parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio,*

*l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere».*

## **Violenza**

Pure «la violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo» (art. 1434 c.c.).

Secondo l'art. 1435 C.c. *«la violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.»*

## **Dolo**

Il terzo vizio del consenso, che può determinare l'annullamento del patto di famiglia, è il dolo, il quale è disciplinato dagli artt. 1439 e 1440 C.c.

In particolare, l'art. 1439 c.c. prevede che *«il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contratto. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio»*.

Infine, l'art 1440 c.c. dispone che *«se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni»*.



**(3)** E' stato ritenuto in dottrina che si tratta di legittimari non conosciuti o non conoscibili al momento della stipula del patto di famiglia.

## **Appendice**

### **LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55**

#### **Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.**

##### **(GU n. 50 del 1.3.2006)**

Art. 1.

1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art. 2.

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e' aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis.

del patto di famiglia

Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.

Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.

Articolo 768-septies (Scioglimento). - Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Articolo 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti

dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

**aprile 2006**

**A cura Vincenzo D'Andò**

